

Tesi congressuale 2

IL PESO DELL'ANIMA:

LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE ED IL SUO VALORE

ETICO – II Parte

OBIETTIVI DEL CODICE

Dai principi generali di etica professionale enunciati, unitamente alle osservazioni svolte sulla loro maniera di essere contemplati dall'attuale Codice deontologico si può concludere che se alcuni si attagliano perfettamente alle esigenze, altri abbisognano di precisazione o perlomeno una migliore formulazione che riduca od elimini le difficoltà interpretative ma soprattutto applicative.

In particolare occorre evidenziare il principio fondante in base al quale l'esercizio della professione degli iscritti all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali possa essere considerata attività di pubblica utilità. L'attuale codice deontologico cita la pubblica utilità in premessa ma non la motiva o la giustifica e solo in fondo al Codice all'art. 25, quasi fosse un corollario non importante od accessorio, la richiama collegando l'esercizio professionale alla salvaguardia dell'ambiente nonché la sicurezza e qualità degli alimenti.

Eppure già la proposta italiana del 1994 per la Carta del dottore agronomo Europeo¹ sottolineava la responsabilità etica dell'ingegnere agronomo "poiché opera sempre nell'esclusivo interesse generale" individuando nei tre grandi temi in cui si attiva, ovvero la fame nel mondo, la qualità dell'alimentazione e l'ambiente, l'autenticità della motivazione etica.

Successivamente con la formulazione della Carta di Vieste² la categoria si impegnava durante l'attività professionale a:

- Adottare soluzioni tecniche compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali;
- Tendere al miglioramento dell'ambiente ed al ripristino delle biocenosi minacciate o degradate;
- Ricercare la tutela del consumatore con garanzia della qualità
- Tutelare la cultura delle Comunità rurali;
- Concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile;

¹ Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali – Carta del dottore agronomo europeo – Roma 1994

² Congresso di Vieste 1997

Questi principi recepiti dai dottori agronomi e dottori forestali, sono stati ampliati e sviluppati nei congressi successivi nelle cui tesi si è via via delineata la figura del dottore agronomo con ruolo centrale nella valutazione organica dei problemi ecosistemici e nella loro razionale risoluzione. Le competenze del dottore agronomo caricano la figura professionale di notevole responsabilità sociale in quanto le sue conoscenze in campo ambientale tecnico e finanziario lo trasformano in garante della salute, del paesaggio e del territorio nonché dell'efficacia della spesa pubblica nel PSR.

Questo aspetto di responsabilità va rimarcato e posto in posizione rilevante nel codice deontologico in quanto chiunque lo legga comprenda immediatamente l'utilità sociale della professione.

Tali principi sono da definire come irrinunciabili per la nostra professione ovvero essere peculiari caratteristici e propri del nostro essere ed operare professionale. Se così non fosse verrebbe meno anche la specificità della nostra professione e con essa la sua necessità.

Altre necessità riguardano senz'altro l'adeguamento del codice per inserirvi i seguenti principi

- 1) **corretto utilizzo del titolo il corretto uso del proprio titolo costituisca obbligo deontologico sia per la doverosa trasparenza nei confronti del mercato del lavoro professionale sia perché il titolo costituisce il primo e fondamentale aspetto di identità, utile e necessario a consolidare il senso di appartenenza alla professione.**
- 2) **Obbligo della formazione La formazione di conseguenza assume rilevanza deontologica ed il suo assolvimento caratteristiche di obbligatorietà per l'iscritto.**
- 3) **Necessità dell'Ordine L'Ordine in quanto ente esponenziale della categoria deve esercitare la funzione di controllo dell'attività professionale sanzionando disciplinarmente i comportamenti devianti e certificando tramite gli esami di Stato, la formazione, la verifica delle prestazioni, il livello di qualità del professionista a tutela della collettività dei consumatori.**
- 4) **Personalità della prestazione e del rapporto professionale diventa obbligo deontologico per l'iscritto sottoscrivere solo prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente e di cui si assume la responsabilità, avendo ricevuto esplicitamente l'incarico dalla committenza e con la quale lo stesso si deve confrontare direttamente per tutta la durata della prestazione.**
- 5) **Dovere di contribuzione In base al principio di legalità appare opportuno che il codice deontologico sottolinei la valenza deontologica per l'iscritto del puntuale ossequio della normativa fiscale e previdenziale non solo da parte del singolo professionista ma anche, qualora il singolo professionista vi partecipi a qualsiasi titolo, da parte delle Società partecipate**
- 6) **Incompatibilità dei ruoli La ricetta fitoiatrica impone che l'iscritto che la effettua non partecipi economicamente alla promozione o commercializzazione dei fitofarmaci.**

LA QUESTIONE DELLA TARIFFA

Un discorso particolare va riservato al compenso ed alla modalità di valutarlo dopo l'abolizione dell'obbligatorietà delle tariffe minime.

Le tariffe professionali sono state oggetto di attacchi tanto strumentali quanto ingiustificati ad opera di alcune forze politiche al punto da arrivare, in nome della liberalizzazione dei mercati e della difesa del consumatore, alla promulgazione del cosiddetto decreto Bersani che, trasformatosi nella L. 248 /2006, ha abolito l'obbligatorietà delle tariffe minime degli ordini professionali.

Tale liberalizzazione, lungi dall'aver ottenuto risultati apprezzabili nei confronti del consumatore, ha invece reso molto più difficile e precario l'approccio dei giovani alle attività professionali la qual cosa, tra l'altro, costituiva una delle motivazioni del provvedimento, senza intaccare minimamente quelle posizioni corporative contro cui si indirizzava e che aveva erroneamente individuato nella totalità delle attività professionali.

La domanda che viene spontanea è questa: perché mai le attività professionali non possono avere tariffe? La tariffa rappresenta il valore della prestazione. Qualsiasi fornitura di prodotti o servizi può essere analizzata nei vari costi dei componenti ed in genere questo comporta la definizione di tariffari come ben evidente presso tutte le associazioni industriali o nelle rilevazioni delle camere di commercio. La prestazione professionale, rispetto al prodotto industriale, contiene un elemento immateriale non codificabile né facilmente quantificabile. Si tratta dell'apporto intellettuale che solo con un approccio banalmente semplificante potrebbe essere parificato al costo della formazione ma che in realtà è un costo personale, familiare e sociale. Le imprese che utilizzano i professionisti vorrebbero andasse a loro esclusivo beneficio ma esso, proprio per la genesi della prestazione professionale a prevalente contenuto intellettuale, non può essere assimilato al reddito d'impresa che costituisce la retribuzione del rischio organizzativo dei fattori produttivi. Nella prestazione professionale la componente intellettuale ha la prevalenza mentre gli altri fattori produttivi costituiscono solamente elementi accessori che possono incidere in maniera più o meno rilevante sul costo della prestazione ma non sull'onorario che retribuisce l'apporto intellettuale del professionista.

La liberalizzazione assimila le attività professionali alle imprese e nel considerare le tariffe una sorta di cartello aziendale le ha abolite tout court affidando al mero mercato la formazione del prezzo e venendo a negare così qualsiasi componente etica dell'attività professionale quasi che il mero obiettivo del professionista fosse quello di conseguire solo profitto economico analogamente alle imprese.

Il ricercare il massimo risparmio anche nelle prestazioni professionali non tiene conto dei costi sociali indotti quando sul piatto della bilancia non vi sono solamente valori economici ma anche valori morali, etici e sociali da salvaguardare. Per fare un esempio estremo sarebbe come se lo Stato, che ha tra i suoi compiti primari garantire la sicurezza dei cittadini e l'amministrazione della

giustizia, in considerazione dei costi notevoli degli apparati delle forze dell'ordine e dei tribunali, per mere esigenze di costo, affidasse ad un'azienda privata l'espletamento di tali gravosi compiti.

Chiaramente non è possibile delegare ad altri l'assolvimento di compiti che hanno rilevanza sociale, né attribuire alle sole leggi di mercato la formazione del relativo costo.

L'altra obiezione alle tariffe professionali proviene dal Garante per la concorrenza il quale ritiene che nel rapporto professionale vi sia un'asimmetria informativa tra prestatore e utilizzatore. Per questo motivo il tariffario verrebbe a costituire un elemento di forza e di prevaricazione del professionista nei confronti del cliente. Rimane pur vero che il garante ammette che il cliente sarebbe più tutelato dall'esistenza di tariffe massime e che l'abolizione delle tariffe minime non comporta benefici immediati.

In realtà l'asimmetria informativa è di segno opposto a quella paventata nella maggior parte dei casi ove al singolo professionista si contrappongono imprese o enti pubblici come nella quasi totalità dell'attività professionale del dottore agronomo.

La liberalizzazione Bersani a quasi cinque anni dalla sua introduzione ha evidenziato l'impatto negativo sul mondo professionale.

Gli interessi forti o corporativi che intendeva colpire non sono stati minimamente intaccati mentre l'assenza di tariffe di riferimento in un periodo di crisi economica ha indotto la formulazione di massimi e spropositati ribassi in ogni bando della pubblica amministrazione. Questo lavoro sottocosto (che peraltro non può usufruire di norme regolamentari come le vendite sottocosto del settore del commercio) ha creato notevole precarietà nel mondo professionale inducendo forme quasi schiavistiche di lavoro per i giovani professionisti. Nella sostanza si è prodotto un avvilitamento della dignità della persona e del suo lavoro (tanto più singolare in quanto il provvedimento è stato varato da forze politiche definite progressiste).

Rimangono poi molti dubbi sull'induzione al risparmio che tale abitudine al ribasso possa aver provocato poiché le oggettive situazioni di difficoltà operativa causate dalla scarsa remuneratività hanno talvolta indotto prestazioni superficiali ed approssimate a tutto danno delle stazioni appaltanti con successive necessità di varianti o approfondimenti.

Il provvedimento si è rivelato strabico andando a colpire i settori più deboli e rendendo oltremodo difficile l'approccio al lavoro professionale da parte dei giovani. Nella sostanza si è dimostrato incapace di ottenere risultati sociali utili: il tentativo di omogeneizzare il sistema delle professioni assimilandolo al settore delle imprese, ha ridotto quella "biodiversità" in campo economico che costituisce ricchezza del paese, in quanto solo soggetti diversi possono occupare tutte le opportunità economiche del sistema produttivo equivalenti alle nicchie ecologiche dell'ecosistema ed ha palesato un certo fraintendimento ideologico ed una sicura sudditanza con il settore industriale.

Nel considerare i professionisti come imprese, l'Antitrust non tiene conto dei modi di esercizio della professione che vedono prevalere da parte degli agronomi l'esercizio individuale. L'esercizio

individuale, al più, diventa associato ma raramente utilizza strutture articolate e consistenti che possano rappresentare una capitalizzazione adeguata o significativa come nel caso delle imprese.

L'Antitrust sbaglia se equipara il reddito professionale al profitto dell'impresa. Il profitto infatti deve essere considerato la retribuzione del rischio d'impresa e corrisponde al premio del mercato per l'organizzazione dei fattori produttivi mentre il reddito professionale nelle strutture individuali professionali va a retribuire il costo del professionista e non può essere equiparato né al profitto d'impresa né a qualche forma di rendita che presuppone l'assenza di apporto di lavoro.

Al contrario esso è un costo di un fattore produttivo particolarmente qualificante ed addirittura necessario per l'erogazione del servizio o prestazione professionale: il lavoro autonomo professionale. Pur essendo il lavoro a base della Repubblica italiana (art. 1 Costituzione) e pur dovendo essere tutelato a mente dell'art. 35 della stessa Costituzione, il lavoro intellettuale del professionista non viene riconosciuto nella pratica in quanto autonomo e privo di sostegno sindacale.

Se nelle gare di servizi professionali il ribasso è eccessivo esso non va a incidere sul profitto d'impresa, come usualmente avviene nelle gare per lavori pubblici, ma direttamente sul reddito del professionista che, pur di stare sul mercato (condizione esiziale per la sua esistenza professionale ed umana) e pagare almeno i costi fissi del proprio studio, lavora senza limiti temporali ed anche in perdita, disconoscendo quanto affermato all'art. 36 della Costituzione. **(Art. 36.** Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.)

Ciò dimostra l'erroneità della posizione dell'Antitrust in quanto qualsiasi ditta aggiudicataria di opera o servizio pubblico rimane obbligata a retribuire secondo contratto o tariffa (sindacale) qualsiasi apporto di lavoro dipendente che sia necessario al compimento dell'opera o del servizio e sicuramente qualsiasi ricorso al lavoro nero o fuori tariffa verrebbe bollato anche come concorrenza sleale.

Ne consegue la necessità per il professionista di avere tariffe di riferimento, legate senz'altro a standard qualitativi e prestazionali (ovvero proporzionate alla quantità e qualità del suo lavoro), non giustificate dal mero decoro della professione che, come giustamente rileva l'Antitrust, non rappresenta un interesse pubblico tutelabile della collettività, bensì correlate alla dignità del lavoro e del lavoratore ovvero un oggetto di tutela sancito indefettibilmente dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Tale principio professionale qualora ritenuto connaturato all'esercizio della professione, ovvero assumente aspetto cogente del nostro essere professionisti, deve trovare utile collocazione nel codice deontologico della categoria.

L'ETICA DELLA RESPONSABILITA'

In origine, le professioni di perito agrimensore ed agronomo, erano considerate sacre e di esclusiva attribuzione sacerdotale. Gli agronomi presiedevano ai lavori di censimento e accatastamento di aree agricole, di fondazioni di nuove colonie, e di tutte le operazioni di campagna³.

L'attività dell'agronomo era considerata sacra poiché interveniva su aspetti esiziali per la società connessi all'alimentazione e quindi alla sopravvivenza stessa della popolazione umana. Non dimentichiamo che le grandi migrazioni e le conseguenti guerre del passato sono state indotte da necessità alimentari. L'agronomo assumeva la funzione sacerdotale e di magistratura assegnando le terre, definendone i confini, creando sistemi di irrigazione, prescrivendo tempi e modi della coltura e del raccolto.

Ancor oggi l'agronomo incentra la sua attività su aspetti delicati, potenzialmente pericolosi per gli equilibri ambientali, interviene sui cicli naturali, talvolta alterandoli volontariamente per le necessità della produzione e dell'alimentazione, si addentra su nuove frontiere estremamente rischiose quali quelle della bioingegneria. Basti pensare alla discussa questione degli Ogm.

La sicurezza dell'ambiente e la tutela della salute e degli alimenti sono gli obiettivi attuali della professione.

Sebbene le professioni tecniche abbiano sovente ritenuto avere come ispiratori i rappresentanti più significativi del pensiero filosofico empirico in specie Galileo e Bacone⁴, agli obiettivi definiti della professione di dottore agronomo non può essere associato esclusivamente l'empirismo anche se i vantaggi della tecnica nella vita quotidiana sono innegabili.

Del resto persino Bacone anticipatore e profeta di tante istanze della scienza moderna, teorizzatore del metodo sperimentale e promotore dell'ideale di supremazia dell'uomo sulla natura, si era pronunciato dicendo che "la scienza senza l'antidoto della carità può essere velenosa".⁵

³ Già presso i Sumeri caratterizzati dall'operosità e dalla particolare mentalità politico-sociale, fondatori delle prime norme etiche scritte e delle strutture giuridiche, politiche e sociali, che hanno traghettato la civiltà occidentale dalla preistoria alla storia, tra le cariche sociali di maggior rilievo abbiamo i sacerdoti "agronomi del tempo". Si trattava di una figura, di natura economico-amministrativa, da cui dipendevano sorveglianti, esattori, ispettori impegnati in fattorie, a sostegno di un'agricoltura solida e tecnicamente avanzata per l'epoca. L'ingente patrimonio culturale e tecnico dei Sumeri costituì le fondamenta su cui si svilupparono tutte le agricolture e le civiltà agrarie successive, compresa quella ellenistico-romana e quella islamica.

⁴ Andrea Chiarugi - L'etica nella professione di ingegnere - 37° Congresso Ingegneri - Montecatini 1992

⁵ F. Bacone – La Nuova Atlantide (a cura di F. Guglielmini) Rusconi libri Milano 1997.

Le impostazioni del pensiero scientifico⁶ lo fanno supporre diverso e poco applicabile alla attività professionale che, intervenendo nel mondo reale e per necessità concrete e particolari, si basa su modelli già sperimentati. L'attività professionale solo parzialmente e con la dovuta prudenza può avvalersi delle "ipotesi" tipiche della ricerca scientifica che al contrario persegue una valenza universale e per questo astratta.

Pur tuttavia, proprio per essere applicazione del pensiero scientifico alla realtà operativa, anche la professione deve fare propria quell' "etica della scienza che necessariamente diventa etica della responsabilità".⁷

Va sottolineato che l'etica della responsabilità del professionista si definisce e si conforma solo in un'ottica di progresso sociale.

"E' progresso autentico quello che contribuisce a rendere l'uomo più maturo spiritualmente, più cosciente nella sua dignità: un uomo che vuole conoscere il "perché" delle cose (dunque anche il perché di un limite, il perché di una sconfitta) e non soltanto il "come" di esse".⁸

Ecco quindi un interrogativo etico che possa essere conclusione condivisibile per il dottore agronomo che opera nello spirito di ricercare gli obiettivi di responsabilità della professione: egli deve chiedersi non solo come si fa, caratteristica comune a tutte le professioni tecniche, ma anche ed a maggior ragione, perché si fa.

IL DOVERE COME FINE

Per fornire un quadro del contesto operativo del dottore agronomo e del dottore forestale e per aiutare a rispondere a tale interrogativo, eticamente qualificante, assolutamente necessario a definire la responsabilità sociale del professionista in un'ottica di progresso o sviluppo sostenibile, è stato proposto l'art 1 del nuovo codice deontologico⁹.

⁶ Il pensiero scientifico è stato ben delineato da Einstein che ha spiegato che «L'immagine più semplice che ci si può formare dell'origine di una scienza empirica è quella che si basa sul metodo induttivo. Il ricercatore parte dunque sempre dai fatti, il cui nesso costituisce lo scopo dei suoi sforzi. Ma egli non perviene al suo sistema teorico per via metodica, induttiva; egli piuttosto, si avvicina ai fatti tramite una scelta intuitiva tra teorie pensabili basate su assiomi. Dopo aver conosciuto Einstein, Karl Popper si persuase che le teorie scientifiche sono opera di cervelli geniali i quali non seguono alcuna procedura abitudinaria e non pensano in termini induttivi baconiani e nemmeno nei termini in cui Newton scelse di descrivere i propri metodi.

⁷ Flavia Marcacci – Oltre lo scetticismo: la dimensione sapienziale della mente. Sesto Empirico e le scienze. In "Rileggere l'etica tra contingenza e principi" a cura di Ilario Tolomio – Cleup 2007

⁸ Pietro A. Giustini – Programma scientifico e "scommesse" sulla fede. in AA.VV. – Progetto scientifico e speranza religiosa – Ed Gregoriana Padova 1985

⁹ Art 1 FONDAMENTA La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli artt.9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Proposta di Giancarlo Quaglia – agosto 2011

Assunto il dovere¹⁰ come fondamento della professione occorre determinare i modi operativi perché le buone intenzioni si traducano in prassi operative ed applicative.

Il principio più importante da salvaguardare rimane l'autonomia e l'indipendenza del professionista che rimangono correlate alla obiettività della scelta professionale adottata.

Tale indipendenza è messa in pericolo dal rapporto economico che necessariamente si instaura tra il professionista ed il committente tanto più rilevante nel caso di attività professionale esercitata in forma di lavoro subordinato.

Appare curioso che Max Weber uno dei primi filosofi sociali nel ricercare l'origine del capitalismo nelle regioni di credo protestante ne individuasse la causa nella diversa visione religiosa dei protestanti rispetto ai cattolici. Nel saggio "L'etica protestante e lo spirito del capitalismo" riporta una singolare distinzione popolare sulle diverse confessioni religiose: " i protestanti preferiscono mangiare bene, i cattolici preferiscono dormire sonni tranquilli " compendiando in ciò la contrapposizione tra la predestinazione del credo protestante quale causa di risultato commerciale e di benevolenza divina, alla buona coscienza del cattolico limitato, nella sua azione mercantile, dal senso di peccato e dal timore dell'inferno.

Questa, a veder bene, rimane una metafora della situazione del professionista conteso (quasi dilaniato) tra l'obbligo della prestazione da fornire al committente (da cui dipende il suo reddito) e l'obbligo deontologico di comportamento corretto e rispettoso dei principi basilari della professione.

In genere il professionista utilizza la formula "in scienza e coscienza" a rimarcare la propria autonomia, discendente solo dalla propria competenza e dall'etica personale, rispetto a condizionamenti di qualsiasi natura provenienti dall'esterno.

A ben vedere è proprio la deontologia professionale che differenzia il professionista dall'impresa. In particolare sono il principio etico di competenza unitamente a quelli di autonomia e personalità della prestazione che si correlano funzionalmente alla responsabilità deontologica; quest'ultima rimane, al pari quella penale, assolutamente personale ossia del singolo professionista.

La Costituzione della repubblica italiana all'art 33 prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Di conseguenza la competenza professionale a svolgere attività professionale rimane ugualmente prerogativa della singola persona.

¹⁰ Dalla consapevolezza del proprio ruolo sociale scaturisce la necessità di un insieme di regole cui sottomettere l'attività del dottore agronomo ovvero il Codice deontologico. Il fine dell'azione dell'agronomo diventa perciò il dovere (*Zweck der zugleich Pflicht is* : Fine che è al tempo stesso un dovere. Concetto Kantiano già espresso nella Metafisica dei costumi dove coercizione e libertà si fondono insieme). NdA

IL VALORE DELLA DEONTOLOGIA

Contro questa impostazione, che si incardina nell'Ordinamento dello Stato, si stanno levando da parte del mondo delle imprese richieste di liberalizzazione. Già la Legge Bersani abrogando le tariffe minime obbligatorie aveva eliminato il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. Venivano peraltro confermate delle limitazioni quali quello che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Il termine liberalizzazione ha una radice accattivante quella medesima di libertà ossia un valore supremo che socialmente si traduce in diritti civili e libertà di pensiero.

A parte il fatto che alla libertà di pensiero al pari quella di fare, vi sono limitazioni come ben evidenziato dal Rosmini: "Infatti libertà di pensare sembra significare un essere libero anche dalla necessità logica e morale, dalle quali il pensare dell'uomo non è mai libero e l'esservi soggetto è la sua grandezza e la sua gloria"¹¹.

In realtà anche le premesse suggestive e fuorvianti indotte dall'etimo del termine, sottendono un'ipotesi inquietante: La richiesta di eliminazione degli ordini ossia degli organi che esercitano la potestà ed il controllo disciplinare e deontologico sui professionisti.

Fermo restando che gli ordini sono enti pubblici non economici e per il loro funzionamento utilizzano esclusivamente i contributi dei professionisti aderenti ossia non comportano alcun onere economico per le casse dello Stato, di fatto si vuole arrivare alla piena equiparazione di professionisti ed imprese già avanzata sul piano concettuale anche dall'Antitrust.

Nella pratica rimane assolutamente presumibile che il sistema delle imprese voglia impadronirsi totalmente degli ambiti professionali facendo perdere anche l'identità stessa alle professioni.

Il punto è se le professioni intellettuali, per gli interessi essenziali della collettività e della persona che coinvolgono non debbano essere collocati in quelli che Falzea – comparando i due ordinamenti italiano e comunitario- chiama "spazi giuridici preservati ed incoercibili in cui stanno i valori sommi della nostra società giuridica e della persona umana"¹² oppure esse possano essere compresse nella loro funzione o addirittura sacrificate in un mondo in cui a dominare pare esserci la finanza ed il cannibalismo economico.

Se le professioni unendo il concetto di idoneità e competenza a presupposti di ordine deontologico hanno finora costituito un valore sociale rilevante per la nostra società, "quello che

¹¹ A. Rosmini - Logica

¹² A. FALZEA, *Introduzione alle scienze giuridiche, Parte prima. Il concetto del diritto*, Milano, 1979

sembra insostenibile è che la materia sia riducibile al mercato e comunque che sia possibile scindere all'interno di essa tra disciplina di mercato e disciplina professionale.”¹³

L'azione delle società rimane priva di controllo deontologico, non è incentrata sulla responsabilità individuale e persegue come fine unico il proprio soddisfacimento economico. Se anche le società si dotano di carte etiche, lo fanno su basi volontaristiche ed unicamente per aspetti di marketing in quanto l'obbligazione morale interiore rimane del singolo e non delle società.

L'obbligo morale che il soggetto riconosce non proviene dunque da una legge che gli sarebbe esteriore (pura eteronomia), ma si afferma a partire da lui stesso. Infatti, come indica la massima—«Bisogna fare il bene ed evitare il male» —, il bene morale determinato dalla ragione «si impone» al soggetto. Esso «deve» essere compiuto. Riveste un carattere di obbligazione e di legge.¹⁴

«Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te» è meglio conosciuta come la Regola d'oro, è posta come principio stesso di una morale della reciprocità e della solidarietà umana e sicuramente non può essere patrimonio morale delle società in un mondo di libero mercato mentre, al contrario, trova ospitalità in diversi codici deontologici delle professioni.

Contro gli eccessi del mondo finanziario si è espresso recentemente anche Benedetto XVI alla giornata mondiale della gioventù a Madrid¹⁵ rimarcando il rispetto della persona in un mondo in cui la sola utilità ed il pragmatismo immediato si ergono a criterio principale.

Nonostante l'eliminazione del sistema ordinistico “ponga il problema della legittimità costituzionale di un'erosione di sovranità dello Stato in materie che investono la scelta e la tutela dell'utilità sociale con abbandono del governo di interessi indisponibili della collettività nazionale”¹⁶, le istanze di “liberalizzazione” si fanno sempre più pressanti da parte delle associazioni industriali.

Del resto il predominio dell'economia sui valori della società è noto da tempo. Anche Oscar Wilde si lamentava del suo tempo affermando: Oggi tutto ha un prezzo e nulla un valore.

Da queste considerazioni emerge la necessità di conservare e difendere quel patrimonio morale e civile delle professioni intellettuali che, proprio in virtù della propria competenza e del proprio senso etico, possono assolvere ai quei compiti di verifica ed accertamento che la pubblica

¹³ G.OPPO – Antitrust e professioni intellettuali in Riv.Dir. Civ. 1999

¹⁴ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE - ALLA RICERCA DI UN'ETICA UNIVERSALE: NUOVO SGUARDO SULLA LEGGE NATURALE

¹⁵ BENEDETTO XVI *Madrid Basilica del Monastero di San Lorenzo all'Escorial 19 agosto 2011* Discorso ai ricercatori universitari “Sappiamo che quando la sola utilità e il pragmatismo immediato si ergono a criterio principale, le perdite possono essere drammatiche: dagli abusi di una scienza senza limiti, ben oltre se stessa, fino al totalitarismo politico che si ravviva facilmente quando si elimina qualsiasi riferimento superiore al semplice calcolo di potere”.

¹⁶ G.OPPO – Antitrust e professioni intellettuali in Riv.Dir. Civ. 1999

amministrazione non è in grado di svolgere sistematicamente per le note carenze di organico e di finanziamenti e che certamente non potrebbero essere delegati a società di servizi.

La funzione di sussidiarietà degli appartenenti agli ordini nei confronti della pubblica amministrazione rimane un altro punto di forza del sistema ordinistico che difficilmente potrebbe essere trasferito a soggetti societari.

In conclusione la difesa dell'identità professionale intesa come funzione d'interesse pubblico può essere esercitata solo con l'acquisizione a prassi dei principi deontologici nei quali ognuno dei dottori agronomi e dottori forestali riconosca il proprio ruolo, la propria responsabilità e la propria dignità.

La deontologia è il collante di valori etici della professione ma perché tali valori siano riconosciuti di utilità sociale debbono essere fatti propri da tutta la categoria ed è questo il motivo per cui è stato proposto il nuovo codice deontologico.

Spero che tutti noi e specialmente i più giovani colleghi riconoscano la responsabilità del proprio operare quale elemento di dignità e di rispetto di sé stessi e della propria attività e vengano indotti da ciò ad amare la professione di Dottore agronomo e dottore Forestale in maniera tale da considerarla non solo utile, al pari di ogni lavoro, ma anche "nobile come un Arte e bella come una Fede"¹⁷.

¹⁷ G. REY – Alpinismo acrobatico